



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 133 del 2007, proposto da:
VILLA SISTEMI MEDICALI S.p.A., rappresentata e difesa dagli
avv. Fabio Romanenghi, Simona Rostagno, Mario Marchetti, con
domicilio eletto presso Simona Rostagno in Torino, corso Re
Umberto, 75;

contro

AZIENDA OSPEDALIERA SANTA CROCE E CARLE DI
CUNEO, rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Emanuele Gallo, con
domicilio eletto presso Carlo Emanuele Gallo in Torino, via Pietro
Palmieri, 40;

nei confronti di

TECNOMEDICA Srl, rappresentata e difesa dagli avv. Enrico
Rabino, Serenella Nicola, con domicilio eletto presso Enrico Rabino

in Torino, via Pietro Palmieri, 40;

per l'annullamento

- della deliberazione commissariale dell'Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle - Cuneo n. 539 del 30.10.2006 con la quale è stato approvato l'esito della procedura negoziata plurima per la fornitura di n. 1 telecomandato occorrente alla S.C. Radiodiagnostica di Borgo S. Dalmazzo a Tecnomedica s.r.l.,

- dei verbali di gara nella parte relativa all'ammissione alla procedura di Tecnomedica s.r.l. e all'aggiudicazione a suo favore dell'appalto di cui sopra;

- del contratto eventualmente stipulato tra le parti;

- di ogni altro atto presupposto o comunque connesso;

nonchè per il risarcimento del danno

in forma specifica, attraverso l'aggiudicazione del contratto alla ricorrente o, qualora non più possibile, per equivalente a mezzo di condanna dell'ente al pagamento a favore della ricorrente del danno ad essa derivante dalla mancata aggiudicazione da quantificarsi in una somma di Euro 39.400,00.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Azienda Ospedaliera Santa Croce e Carle di Cuneo e della Tecnomedica Srl;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 maggio 2012 il dott.

Vincenzo Salamone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con il ricorso si chiede l'annullamento della deliberazione commissariale dell'Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle - Cuneo n. 539 del 30.10.2006 con la quale è stato approvato l'esito della procedura negoziata plurima per la fornitura di n. 1 telecomandato occorrente alla S.C. Radiodiagnostica di Borgo S. Dalmazzo a Tecnomedica s.r.l., dei verbali di gara nella parte relativa all'ammissione alla procedura di Tecnomedica s.r.l. e all'aggiudicazione a suo favore dell'appalto di cui sopra; del contratto eventualmente stipulato tra le parti; di ogni altro atto presupposto o comunque connesso;

Si agisce inoltre per il risarcimento del danno in forma specifica, attraverso l'aggiudicazione del contratto alla ricorrente o, qualora non più possibile, per equivalente a mezzo di condanna dell'ente al pagamento a favore della ricorrente del danno ad essa derivante dalla mancata aggiudicazione da quantificarsi in una somma di Euro 39.400,00.

Agli atti impugnati vengono mosse le seguenti censure:

1 - Violazione della lex specialis di gara; eccesso di potere per irragionevolezza manifesta, difetto di istruttoria in quanto l'offerta di Tecnomedica avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara in quanto non

rispondente, per molteplici profili, alla richieste dell'A.C. (sulla corrispondenza tra offerta e richieste dell'ente);

2 - Eccesso di potere per manifesta irragionevolezza, travisamento dei presupposti di fatto, difetto di istruttoria; violazione della par condicio e della lex specialis in quanto impregiudicato quanto sopra esposto, anche volendo ipotizzare che l'offerta di Tecnomedica potesse essere mantenuta in gara, la medesima non avrebbe potuto essere dichiarata vincitrice;

3 - Eccesso di potere per illogicità manifesta e difetto di istruttoria sotto altro profilo per la l'illegittimità dell'introduzione di un elemento di valutazione nuovo ed estraneo al contratto oggetto di aggiudicazione, in via di ulteriore subordine si lamenta che la valutazione dell'ente su detto profilo è anche intrinsecamente irragionevole e frutto di una carente istruttoria,

L'Amministrazione resistente e la società controinteressata, nel costituirsi in giudizio, hanno eccepito la tardività e la infondatezza del gravame.

Alla pubblica udienza del 9 maggio 2012 la causa è passata in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è infondato (si può, pertanto, prescindere dall'esame dell'eccezione di irricevibilità).

Con il ricorso si espone che la controversia origina dalla procedura negoziata bandita dall'Azienda Ospedaliera S. Croce e Carie di

Cuneo per l'acquisto di un "telecomandato per la S.C. Radiodiagnostica - sede di Borgo S. Dalmazzo (Cn)" (sistema di apparecchiature destinate all'effettuazione di esami radiodiagnostici di vario tipo; ad es. fluoroscopia, radiografia, tomografia e altre attrezzature).

Con la lettera di invito del 9.6.2006 venivano invitate 9 imprese, tra le quali la ricorrente Villa Sistemi Medicali s.p.a., di Buccinasco (Mi), e la controinteressata. Tecnomedica s.r.l. di Alba (Cn).

La lettera di invito fissava le condizioni tecnico- economiche minime della fornitura, stabilendo tra l'altro che il concorrente doveva offrire una garanzia minima di 12 mesi in modo che l'ente appaltante non avrebbe dovuto sopportare alcun onere economico per detto periodo di garanzia; la consegna del materiale sarebbe dovuta avvenire entro 40 giorni dall'ordine; il sistema oggetto di fornitura avrebbe dovuto ricomprendere un doppio monitor e un dispositivo per la misurazione della dose assorbita dal paziente con registrazione e stampa del valore misurato; la fornitura avrebbe dovuto comprendere anche la sostituzione del tubo radiogeno esistente da installarsi su apposito pensile; il concorrente avrebbe dovuto indicare il costo della garanzia full risk.

L'invito stabiliva, altresì, che l'aggiudicazione sarebbe avvenuta tenendo conto degli elementi sia tecnici che economici.

L'Amministrazione chiedeva poi a tutti i concorrenti, in data 25 agosto 2006, una riformulazione dell'offerta in senso migliorativo.

Si lamenta che a Tecnomedica era stata aggiudicata la gara nonostante avesse presentato un'offerta non corrispondente ai requisiti minimi richiesti dall'ente.

Infondato è il primo motivo di ricorso, con il quale si lamenta che l'aggiudicazione sarebbe avvenuta in favore dell'offerta di TECNOMEDICA senza adeguatamente valutare quanto richiesto nella lettera che ha dato luogo alla procedura negoziata con gara informale.

Sostiene, a questo proposito, innanzitutto la ricorrente che l'offerta TECNOMEDICA non sarebbe corrispondente a quanto richiesto nella lettera di invito poiché la garanzia per i tubi intensificatori è stata riconosciuta a scalare mentre per i tubi radiogeni non sembrerebbe essere stata accordata

E ciò in contrasto con quanto prevede il bando di gara, che impone una garanzia minima di un anno.

La tesi di controparte non può essere condivisa.

Quanto alla prima questione la garanzia poteva essere prestata per le parti dell'apparecchiatura che non sono usurabili in sé ma che debbono essere in grado di permanere tali per tutto l'uso dello strumento.

Per questa ragione, tra l'altro, la lettera di invito, ed anche la scheda tecnica allegato I), richiedono che il partecipante alla gara indichi analiticamente le caratteristiche dei pezzi di ricambio e ove i medesimi sono reperibili: la richiesta di pezzi di ricambio si giustifica

poiché in questo caso si tratta di pezzi che possono essere fin dall'origine difettosi e che pertanto debbono essere comunque sostituiti. Per il materiale deteriorabile, di per sé la garanzia non opera, e la loro sostituzione può essere concordata soltanto con un contatto cosiddetto "full risk": il tubo intensificatore è una parte deteriorabile. Ne consegue che l'indicazione della garanzia a scalare in 24 mesi per il tubo intensificatore proposto dalla ditta aggiudicataria è perfettamente in linea con la lettera di invito.

Per quanto concerne il tubo radiogeno lo stesso è regolarmente previsto nella fornitura e la circostanza che per il medesimo non sia indicata alcuna riduzione o esclusione comporta che la garanzia è di 24 mesi, così come per tutte le altre parti elettriche e le parti meccaniche.

Per quanto concerne i tempi di esecuzione della fornitura, erroneamente si sostiene che la controinteressata avrebbe offerto di effettuare la fornitura medesima in 90 giorni. In realtà, l'offerente ha dichiarato che avrebbe effettuato la fornitura entro 40 giorni, come risulta dall'offerta economica in data 29 giugno 2006.

È vero che nel questionario tecnico in formato elettronico, alla voce consegna, l'offerente ha indicato erroneamente il termine di 90 giorni: ma si è trattato di un evidente errore, rispetto alla offerta regolarmente sottoscritta che indica il termine di 40 giorni e che determina il vincolo negoziale.

Sostiene, infine, la ricorrente che l'offerente aggiudicatario non

avrebbe fornito il doppio monitor ma soltanto uno.

L'apparecchiatura base che l'offerente fornisce, aveva, effettivamente, un solo monitor; per questa ragione, all'interno dell'offerta ne è indicato uno; l'offerente, però, ha poi espressamente indicato nella stessa offerta economica 29 giugno 2006, n. 153 che avrebbe fornito un "monitor aggiuntivo".

Lamenta la parte ricorrente che, per quanto concerne il dispositivo per la misurazione della dose assorbita dal paziente, la scheda dell'aggiudicataria avrebbe offerto soltanto il software e non invece la stampante.

Anche questa censura non è fondata dal momento che sia nella prima pagina dell'offerta che nel prospetto riepilogativo, che è riportato nella deliberazione di aggiudicazione, si dà atto del fatto che la stampante viene fornita. Non vi era ragione, perciò, di escludere l'offerta dalla gara. Anche queste censure sono pertanto infondate.

Con un secondo motivo, la parte ricorrente censura il criterio di aggiudicazione.

In primo luogo, sostiene che l'aggiudicazione a favore di TECNOMEDICA sarebbe illegittima perché l'Amministrazione avrebbe considerato come elemento di valutazione il costo del contratto di manutenzione per otto anni e asserisce che il servizio di manutenzione non era oggetto di aggiudicazione.

E' vero che l'Amministrazione non aveva intenzione di aggiudicare il servizio di manutenzione ed effettivamente il servizio di

manutenzione non è stato aggiudicato.

L'Amministrazione, però, nel valutare la bontà dell'offerta, e perciò il valore del prodotto fornito, ha anche considerato quale avrebbe potuto essere la rilevanza successiva al periodo di garanzia della manutenzione e, tenuto conto di questo elemento, ha ritenuto che l'incidenza percentuale del costo della manutenzione, che ciascuno degli offerenti doveva indicare in considerazione della vita presunta dell'apparecchiatura, tenuto conto del costo di attualizzazione, conducesse a preferire l'offerta TECNOMEDICA.

Sostiene, nel terzo motivo, la parte ricorrente che l'Amministrazione avrebbe errato nel valutare la durata ed il costo della manutenzione.

Il termine di nove anni fissato dall'Amministrazione corrisponde alla normale durata di questo tipo di apparecchiature.

Sostiene, sotto un secondo profilo, la parte ricorrente che VILLA SISTEMI avrebbe indicato una garanzia alternativa, escludente le parti in vetro, che sarebbe molto simile alla garanzia presentata dall'aggiudicataria che esclude i tubi radiogeni.

L'aggiudicatario non ha affatto escluso i tubi radiogeni e perciò il presupposto che parte ricorrente adduce non esiste. La garanzia standard offerta dalla parte ricorrente, escludendo le parti in vetro, non era comparabile con la richiesta dell'Amministrazione che è una richiesta full risk.

Sostiene, infine, la parte ricorrente che l'Amministrazione avrebbe rilevato la mancata indicazione della sostituzione del tubo radiogeno

sul pensile esistente ma non avrebbe poi preso atto, nelle conclusioni e cioè nell'aggiudicazione, di questa mancanza.

In realtà, l'Amministrazione si è avveduta e, leggendo l'offerta economica, il tubo radiogeno era previsto come sostituito e che, perciò, non vi era alcuna ragione per evidenziare questo aspetto.

Il ricorso va, pertanto rigettato.

Sussistono comunque i giusti motivi per compensare interamente tra le parti spese ed onorari del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 9 maggio 2012 con l'intervento dei magistrati:

Vincenzo Salamone, Presidente, Estensore

Ofelia Fratamico, Referendario

Manuela Sinigoj, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 18/05/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)